



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 352

I CACCIATORI HANNO L'OBLIGO DI RIPORTARE NEL PROPRIO TESSERINO I DATI SULLA FAUNA SELVATICA STANZIALE E MIGRATORIA ABBATTUTA. QUANTI ESEMPLARI DI AVIFAUNA SONO STATI UCCISI TRA IL 28 E IL 30 GENNAIO 2023 (DURANTE LA FASE PRENUZIALE) IN VENETO?

presentata il 10 febbraio 2023 dai Consiglieri Zanoni, Bigon, Guarda e Lorenzoni

Premesso che:

- la Prima Sezione del Tar del Veneto, con sentenza n. 97 del 21 gennaio 2023, aveva disposto la chiusura anticipata al 20 gennaio 2023 della caccia a 12 specie di uccelli migratori acquatici, a tutela e protezione dell'avifauna in un periodo particolarmente delicato del suo ciclo di vita (cd. "fase prenuziale"); detta sentenza applicava le direttive ISPRA (*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*) sul calendario venatorio, fondamentali per evitare danni irreparabili al prezioso patrimonio faunistico transnazionale;
- disattendendo di fatto le disposizioni impartite dalla sentenza suddetta, la Giunta regionale veneta, con DGR n. 84 del 26/01/2023 "*Rideterminazione del calendario venatorio regionale relativo alla stagione venatoria 2022/2023*", aveva concesso ulteriori giornate di caccia agli uccelli migratori acquatici (28, 29 e 30 gennaio); di conseguenza, nel weekend successivo alla data di approvazione della DGR n. 84/2023, i cacciatori veneti hanno potuto nuovamente puntare i loro fucili contro gli esemplari di avifauna che, in tale periodo, dovevano invece essere tutelati e protetti.

Rammentato che la Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", all'articolo 12, comma 12 prevede che "*Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.*", e che, al comma 12-bis

dispone che *“La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l’abbattimento”*.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri

chiedono all’Assessore regionale con delega alla Caccia

quali siano esattamente i dati degli abbattimenti complessivi registrati dai tesserini di caccia nelle giornate del 28, 29 e 30 gennaio 2023, con l’indicazione precisa delle specie degli esemplari abbattuti e della provincia in cui è avvenuto l’abbattimento.
